*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 109° — Numero 250

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Martedì, 1° ottobre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1968, n. **994**.
**Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio della Valle Sabbia, in provincia di Brescia.** Pag. 5931

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. **995**.
**Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio montano della Langa, in provincia di Cuneo.** Pag. 5931

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **996**.
**Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del bacino montano del torrente Merula, in provincia di Savona, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Centa ed Alta Val Bormida** Pag. 5931

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1968, n. **997**.
**Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio delle Prealpi Varesine, in provincia di Varese.** Pag. 5932

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **998**.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della arcipretura - 1ª dignità - del capitolo della cattedrale di Frascati dalla parrocchia di S. Pietro Apostolo nella stessa cattedrale** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5932

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. 999.
**Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del territorio della parrocchia di S. Giorgio, da Genova-Centro a Genova-Sestri, con il mutato titolo di «Sacra Famiglia e S. Giorgio»** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5932

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **1000**.
**Modificazione dell'art. 17 dello statuto della Comunità e confraternita serbo-ortodossa di Trieste** . . Pag. 5932

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968, n. **1001**.
**Approvazione del nuovo testo dello statuto della fondazione di religione «Opera di assistenza religiosa per la gioventù studiosa di Rimini e dintorni - Alberto Marvelli», con sede in Rimini** . . . . . . . . . . . . Pag. 5933

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1968, n. **1002**.
**Estinzione dell'«Istituzione De Meester a pro degli orfani dei sottufficiali della regia marina», con sede in Roma.** Pag. 5933

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. **1003**.
**Estinzione dell'opera pia «Beneficenza Fratelli Trabucchi», con sede in Malesco** . . . . . . . . . Pag. 5933

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1968.
**Programma integrativo degli interventi per le costruzioni ospedaliere per gli anni finanziari 1967-1968.** Pag. 5933

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1968.
**Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Rimini** . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5933

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1968.
**Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Jesi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Jesi (Ancona), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Castelfidardo e Monsano, in provincia di Ancona** . . . . . . Pag. 5934

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1968.
**Rettifica dell'estesa chilometrica di una strada in provincia di Caltanissetta** . . . . . . . . . . . Pag. 5934

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1968.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969** . . . . . . Pag. 5935

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1968.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera** . . . . . . . . . Pag. 5935

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1968.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative clausole particolari, presentate dalla società « Italia assicurazioni » con sede in Genova** . . Pag. 5935

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1968.

**Sostituzione di un componente del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni** . . . Pag. 5936

DECRETO PREFETTIZIO 20 settembre 1968.

**Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Mantova** . . . . . . . . . . . . . Pag. 5936

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Palata Reno, con sede in Bologna . . . . . . . . Pag. 5937

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione di un immobile sito in Torino Pag. 5937

Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 5937

Autorizzazione al comune di Resuttano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 5937

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5937

Autorizzazione al comune di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5937

Autorizzazione al comune di Calamonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5937

Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5937

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 5937

Autorizzazione al comune di Cirò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 5937

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 5937

Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 5937

Autorizzazione al comune di Nocera Terinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 5937

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 5938

Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 5938

Autorizzazione al comune di Monterosso Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 5938

Autorizzazione al comune di Isca sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 5938

Autorizzazione al comune di Dasà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 5938

Autorizzazione al comune di Cropani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 5938

Autorizzazione al comune di Cortale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 5938

Autorizzazione al comune di Cerenzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 5938

Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 5938

Autorizzazione al comune di Carfizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 5938

Autorizzazione al comune di San Fili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5938

Autorizzazione al comune di Falconara Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 5938

Autorizzazione al comune di Longobardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5938

Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5938

Autorizzazione al comune di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5939

Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5939

Autorizzazione al comune di Clauzetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5939

Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5939

Autorizzazione al comune di Casale di Scodosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 5939

Autorizzazione al comune di Piteglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5939

Autorizzazione al comune di Cagnano Amiterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 5939

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 5939

Autorizzazione al comune di Caporciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5939

Autorizzazione al comune di Pizzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5939

Autorizzazione al comune di Spongano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5939

Autorizzazione al comune di Zollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5939

Autorizzazione al comune di Tiggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5939

Autorizzazione al comune di Surbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5939

**Ministero della pubblica istruzione:** Autorizzazione all'Istituto di studi amministrativi « Umberto Borsi », di Bologna, ad acquistare due appartamenti . . . Pag. 5940

**Ministero della sanità:** Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Allodola » . . . . . . Pag. 5940

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 5940

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:** Concorso per esami a otto posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza od in economia e commercio . . . . . . . . . Pag. 5941

**Ministero della pubblica istruzione:** Concorso per titoli ed esami a due posti di direttore in prova nel ruolo del personale degli Istituti statali per sordomuti nelle sedi di Milano e Palermo . . . . . . . . Pag. 5946

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di esperto aggiunto nel ruolo dei servizi della pesca - carriera direttiva Pag. 5949

**Ufficio veterinario provinciale di Potenza:** Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza. Pag. 5949

## REGIONI

**Regione Friuli-Venezia Giulia:**

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1968, n. **30.**

**Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'ufficio legislativo e legale** . . Pag. 5950

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1968, n. **31.**

**Sovvenzioni a favore di Istituzioni scolastiche di interesse regionale** . . . . . . . . . . . . Pag. 5952

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1968, n. **994.**

**Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio della Valle Sabbia, in provincia di Brescia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Brescia in data 31 luglio 1965 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio della Valle Sabbia in provincia di Brescia;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere del 3 maggio 1967;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il territorio della Valle Sabbia, in provincia di Brescia, della superficie di circa ha. 52.350 il cui perimetro è indicato con una linea di color rosso segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1968

SARAGAT

RESTIVO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1968*
*Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 170.* — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. **995.**

**Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio montano della Langa, in provincia di Cuneo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la relazione del presidente del consiglio di valle dell'Alta Langa del Belbo e la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo in data 6 marzo 1965, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio montano della Langa della superficie di ha. 43.637 ricadente nella provincia di Cuneo;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere in data 3 maggio 1967;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il territorio montano della Langa, in provincia di Cuneo, esteso per circa ha. 43.637, il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnato nella citata corografia su scala 1:100.000 che — vistata dal Ministro proponente — forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, tra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1968

SARAGAT

RESTIVO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1968*
*Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 178.* — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **996.**

**Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del bacino montano del torrente Merula, in provincia di Savona, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Centa ed Alta Val Bormida.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Savona in data 25 giugno 1966, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del bacino montano del torrente Merula della superficie di ha. 5.396 in provincia di Savona, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Centa ed Alta Val Bormida;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il territorio del bacino montano del torrente Merula ricadente in provincia di Savona, esteso per circa ha. 5.396 il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che — vistata dal Ministro proponente — forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Centa ed Alta Val Bormida.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1968

SARAGAT

RESTIVO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 171. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1968, n. **997.**

**Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio delle Prealpi Varesine, in provincia di Varese.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'amministrazione provinciale di Varese, confermata ed approvata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Varese, in data 28 marzo 1967 per la classifica, quale comprensorio di bonifica montana, delle Prealpi Varesine in provincia di Varese;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il territorio delle Prealpi Varesine, esteso per circa ha. 33.669, in provincia di Varese, il cui perimetro è delimitato con linea punteggiata in nero e rosso nell'allegata corografia su scala 1:100.000 che — vistata dal Ministro proponente — forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 19 giugno 1968

SARAGAT

RESTIVO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 172. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **998.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della arcipretura - 1ª dignità - del capitolo della cattedrale di Frascati dalla parrocchia di S. Pietro Apostolo nella stessa cattedrale.**

N. 998. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Frascati in data 14 febbraio 1967, integrato con altro del 26 febbraio 1968, relativo alla separazione della arcipretura — 1ª dignità — del capitolo cattedrale di Frascati (Roma) dalla parrocchia di S. Pietro Apostolo nella stessa cattedrale.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 176. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **999.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del territorio della parrocchia di S. Giorgio; da Genova-Centro a Genova-Sestri, con il mutato titolo di « Sacra Famiglia e S. Giorgio ».**

N. 999. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 7 marzo 1961, col quale il territorio della parrocchia di S. Giorgio in Genova-Centro, viene incorporato nella circoscrizione territoriale della parrocchia di San Lorenzo nella chiesa cattedrale ed il beneficio curato viene trasferito, col mutato titolo di « Sacra Famiglia e S. Giorgio », in Genova-Sestri.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 175. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **1000.**

**Modificazione dell'art. 17 dello statuto della Comunità e confraternita serbo-ortodossa di Trieste.**

N. 1000. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 17 dello statuto della Comunità e confraternita serbo-ortodossa di Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 173. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968, n. 1001.

**Approvazione del nuovo testo dello statuto della fondazione di religione « Opera di assistenza religiosa per la gioventù studiosa di Rimini e dintorni - Alberto Marvelli », con sede in Rimini.**

N. 1001. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la denominazione della fondazione di religione « Opera di assistenza religiosa per la gioventù studiosa di Rimini e dintorni », con sede in Rimini (Forlì), viene integrata con il nome di « Alberto Marvelli ». Viene, altresì, approvato il nuovo testo dello statuto della detta fondazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *settembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 174. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1968, n. 1002.

**Estinzione dell'« Istituzione De Meester a pro degli orfani dei sottufficiali della regia marina », con sede in Roma.**

N. 1002. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'« Istituzione De Meester a pro degli orfani dei sottufficiali della regia marina », con sede in Roma, viene dichiarata estinta; i beni che residueranno dopo la sua liquidazione verranno devoluti a favore dello istituto « Andrea Doria », con sede in Roma, per l'assistenza agli orfani della marina militare caduti o dispersi in guerra o in dipendenza di essa. Viene, inoltre, autorizzata l'accettazione dei beni stessi da parte di quest'ultimo istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *settembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 167. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. 1003.

**Estinzione dell'opera pia « Beneficenza Fratelli Trabucchi », con sede in Malesco.**

N. 1003. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Beneficenza Fratelli Trabucchi », con sede in Malesco (Novara), viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale asilo infantile.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *settembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 177. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1968.

**Programma integrativo degli interventi per le costruzioni ospedaliere per gli anni finanziari 1967-1968.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 30 maggio 1965, n. 574, recante modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera;

Visto il programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere per gli anni finanziari 1967-1968 da effettuare con i limiti di impegno per contributi autorizzati con la legge 5 febbraio 1968, n. 82, e con la quota parte dei limiti di impegno stabiliti dalla legge 29 febbraio 1968, n. 81, approvato con decreto interministeriale 16 marzo 1968, n. 1574;

Ritenuta l'opportunità di integrare il suddetto programma includendo negli elenchi delle relative opere, la costruzione dell'ospedale Predabissi di Melegnano (Milano) e dell'ospedale civile di Sansepolcro (Arezzo) attesa la rilevata necessità della realizzazione di tali opere;

Sentiti il Ministero dell'interno ed il Ministero del tesoro;

Decreta:

Negli elenchi di opere acclusi al programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere, di cui alle premesse, sono comprese le seguenti opere con le relative indicazioni accanto segnate:

| COMUNE | Ente<br>Natura dei lavori | Costo della opera | Importo ammesso a contributo | | Ulteriore fabbisogno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1965-66 | 1968-68 | | |
| Provincia di Milano - Melegnano | Ospedale Predabissi | 1.054 | — | 1.054 | — | — |
| Provincia di Arezzo - Sansepolcro | Ospedali Riuniti - Costruzione nuovo ospedale | 780 | — | 270 | 324 | 186 ex legge 589 |

Restano in conseguenza modificate come appresso le indicazioni globali di spesa delle opere ospedaliere da realizzare in dette provincie secondo il suindicato programma.

| Omissis | Costo dell'opera | Importo ammesso a contributo | | Ulteriore fabbisogno | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1965-66 | 1967-68 | | |
| Provincia di Milano | 25.545 | 1.750 | 7.054 | 11.417 | — |
| Provincia di Arezzo | 9.240 | 550 | 1.330 | 6.974 | — |

Roma, addì 23 marzo 1968

*Il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

*Il Ministro per la sanità*
MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *luglio* 1968
*Registro n.* 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 251

**(8845)**

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1968.

**Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Rimini.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1950, modificato con decreto ministeriale del 5 dicembre 1953;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 1961, con il quale l'avv. Gino Beraudi venne confermato vice presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. ing. Filippo Nanni è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Rimini, con sede legale in Rimini (Forlì), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

**(8867)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1968.

**Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Jesi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Jesi (Ancona), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Castelfidardo e Monsano, in provincia di Ancona.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 7 marzo 1956, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962 e 6 maggio 1967, con i quali la Banca popolare cooperativa di Jesi, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Jesi (Ancona), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e del relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Jesi, Morro d'Alba, Santa Maria Nuova, Serra de' Conti, Cupramontana, Ancona, Montemarciano, Falconara Marittima, Osimo e Offagna, in provincia di Ancona;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare cooperativa di Jesi;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare cooperativa di Jesi, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Jesi (Ancona), con i propri decreti 7 marzo 1956, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962 e 6 maggio 1967, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Castelfidardo e Monsano, in provincia di Ancona.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare cooperativa di Jesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

**(8869)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1968.

**Rettifica dell'estesa chilometrica di una strada in provincia di Caltanissetta.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 2955, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 126, dall'amministrazione provinciale di Caltanissetta e nel quale sono riportate:

*a*) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

*b*) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è riportata al n. 29 la strada « innesto strada statale n. 122-San Michele Fazzotto-innesto strada statale n. 122 », dell'estesa di km. 5 + 352;

Vista la nota 22 marzo 1968, n. 4186, con la quale l'amministrazione provinciale di Caltanissetta ha, fra l'altro, fatto presente che la strada suindicata, ha, in effetti, una lunghezza di km. 4 + 352;

Ritenuto che occorre disporre la conseguente rettifica;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, l'estesa della strada « innesto strada statale n. 122-San Michele Fazzotto-innesto strada statale n. 122 » riportata al n. 29 del piano di cui alle premesse, viene rettificata da km. 5 + 352 a km. 4 + 352.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1968

*Il Ministro*: NATALI

**(9033)**

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1968.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969, presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937. n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di lire 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 13 settembre 1968

(8843) p. *Il Ministro*: VINCELLI

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1968.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 29 settembre 1961, n. 484, con il quale l'amministrazione provinciale di Matera ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « dalla strada statale n. 106 (litoranea Jonica) alla strada statale n. 104 (Sapri Jonio) per la traversa sul fiume Sinni », della lunghezza di km. 14+713 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto in data 16 gennaio 1968, n. 4, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole subordinatamente all'approvazione del collaudo dei lavori relativi alla riparazione dei danni su un tratto della strada stessa;

Considerato che tale subordinata non trova riscontro nelle vigenti norme e che pertanto la strada in parola può, senz'altro, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di bonifica: « dalla strada statale n. 106 (litoranea Jonica) alla strada statale n. 104 (Sapri-Jonio) per la traversa sul fiume Sinni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1968

(8944) *Il Ministro*: NATALI

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1968.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative clausole particolari, presentate dalla società « Italia assicurazioni », con sede in Genova.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Italia assicurazioni », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita di cui una in sostituzione dell'analoga in vigore e delle relative clausole particolari;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita di cui una in sostituzione dell'analoga in vigore e le relative clausole particolari, presentate dalla società « Italia assicurazioni », con sede in Genova:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 26 maggio 1964);

tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 18 settembre 1968

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(8966)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1968.

**Sostituzione di un componente del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, concernente nuove norme in materia di vigilanza sulle radiodiffusioni circolari;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1967, relativo alla nomina dei componenti il comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1° luglio 1967-30 giugno 1969 e successive modificazioni;

Visto che l'avv. Leonida Correale, componente del comitato in parola, quale esperto dei problemi turistici, ha chiesto di essere sollevato dall'incarico;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione dell'avv. Correale nel comitato anzidetto;

Vista la designazione fatta dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 1969 il consigliere di Stato dott. Rodolfo Saporiti è nominato membro del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni, quale esperto dei problemi turistici, in sostituzione dell'avv. Leonida Correale, che ha chiesto di essere sollevato dall'incarico.

Roma, addì 19 settembre 1968

*Il Ministro*: DE LUCA

(8947)

---

DECRETO PREFETTIZIO 20 settembre 1968.

**Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Mantova.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità, scaduto per compiuto triennio;

Viste le designazioni delle organizzazioni e degli enti interessati;

Visti gli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Mantova, per il triennio 1° ottobre 1968-30 settembre 1971, è costituito come segue:

*Presidente*:

il prefetto della provincia.

*Componenti*:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale;
l'ingegnere capo del genio civile;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricotura;
il capo dell'ispettorato del lavoro;
l'ufficiale medico militare in attività di servizio, più elevato in grado, residente nel capoluogo;
l'ufficiale sanitario del comune di Mantova;
il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Amadei dott. Renato, medico condotto di Piubega;
Grossi rag. Bruno, presidente dell'ospedale di Roncoferraro;
Bernini dott. Cesare, direttore sanitario degli istituti ospedalieri « Carlo Poma » di Mantova;
Dotti prof. Franco, primario medico degli istituti ospedalieri « Carlo Poma » di Mantova;
Pelloja prof. Mario, primario chirurgo degli istituti ospedalieri « Carlo Poma » di Mantova;
Bertuccio dott. Augusto, medico-chirurgo;
Grignaffini dott. Bernardino, medico-chirurgo;
Bettoni dott. Onorato, medico-chirurgo, specialista in pediatria;
Magri avv. Carlo, esperto nelle materie amministrative;
Pavesi dott. ing. Ottorino, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;
Ogliani dott. ing. Alberto, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;
Lodigiani dott. Mario, rappresentante dell'ordine dei medici;
Beretta dott. Luigi Maria, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
Cantoni dott. Carlo, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
Vaini Maria, rappresentante del collegio delle ostetriche;
Raccanelli Maria in Colacino, rappresentante del collegio infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;
Winkler dott. Alfredo, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Cavedaschi dott. Francesco, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Bartucci dott. Luigi, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

*Segretario*:

Fiore dott. Domenico, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Mantova, addì 20 settembre 1968

*Il prefetto*: GALATEO

(9191)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Palata Reno, con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5523 in data 20 settembre 1968, sono state approvate — alcune modifiche — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Palata Reno, con sede in Bologna, deliberate dal consiglio dei delegati in data 14 giugno 1968.

(9026)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione di un immobile sito in Torino.

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.40/10022 in data 19 settembre 1968, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele n. 3, di proprietà della Società immobiliare « Orchidea », per un prezzo non superiore a L. 72.500.000 (settantaduemilionicinquecentomila).

(9064)

### Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1968, la provincia di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.188.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8288)

### Autorizzazione al comune di Resuttano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Resuttano (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.123.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8289)

### Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1968, il comune di Riesi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.216.733, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8290)

### Autorizzazione al comune di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1968, il comune di Camastra (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8291)

### Autorizzazione al comune di Calamonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1968, il comune di Calamonaci (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9069)

### Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1968, il comune di Comitini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9070)

### Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Erchle (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.057.213, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9071)

### Autorizzazione al comune di Cirò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il comune di Cirò (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.436.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9072)

### Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il comune di Soveria Mannelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.861.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9073)

### Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1968, il comune di Briatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.588.954, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9074)

### Autorizzazione al comune di Nocera Terinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Nocera Terinese (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.524.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9075)

**Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Soriano Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.493.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9076)

**Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Pentone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.320.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9077)

**Autorizzazione al comune di Monterosso Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Monterosso Calabro (Cantanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.867.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9078)

**Autorizzazione al comune di Isca sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.642.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9079)

**Autorizzazione al comune di Dasà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Dasà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.677.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9080)

**Autorizzazione al comune di Cropani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Cropani (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.587.688, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9081)

**Autorizzazione al comune di Cortale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Cortale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.781.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9082)

**Autorizzazione al comune di Cerenzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Cerenzia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.640.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9083)

**Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Cenadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.604.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9084)

**Autorizzazione al comune di Carfizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Carfizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.057.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9085)

**Autorizzazione al comune di San Fili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di San Fili (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.248.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9086)

**Autorizzazione al comune di Falconara Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Falconara Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.746.741, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9087)

**Autorizzazione al comune di Longobardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Longobardi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.300.594, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9088)

**Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Regalbuto (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9089)

**Autorizzazione al comune di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il comune di Isernia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.625.563, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9090)

**Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il comune di Verghereto (Forlì) viene autorizzato ad asumere un mutuo di L. 14.079.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9091)

**Autorizzazione al comune di Clauzetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il comune di Clauzetto (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.152.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9092)

**Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il comune di Valtopina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.318.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9093)

**Autorizzazione al comune di Casale di Scodosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il comune di Casale di Scodosia (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.133.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9094)

**Autorizzazione al comune di Piteglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il comune di Piteglio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.262.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9095)

**Autorizzazione al comune di Cagnano Amiterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.627.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9096)

**Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il comune di Molina Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.116.152, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9097)

**Autorizzazione al comune di Caporciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il comune di Caporciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.389.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9098)

**Autorizzazione al comune di Pizzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il comune di Pizzoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.478.543, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9099)

**Autorizzazione al comune di Spongano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1968, il comune di Spongano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.920.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9100)

**Autorizzazione al comune di Zollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Zollino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.131.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9101)

**Autorizzazione al comune di Tiggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Tiggiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.744.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9102)

**Autorizzazione al comune di Surbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Surbo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.280.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9103)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione all'Istituto di studi amministrativi « Umberto Borsi », di Bologna, ad acquistare due appartamenti.**

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1611 del 27 aprile 1968, l'Istituto di studi amministrativi « Umberto Borsi » di Bologna, è stato autorizzato ad acquistare due appartamenti al prezzo complessivo di L. 21.940.000 di proprietà del geom. Giuseppe Zanichelli.

**(9040)**

## MINISTERO DELLA SANITA

**Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Allodola »**

Con decreto n. 983 del 20 settembre 1968 la società per azioni sorgente « Allodola », con sede in Arezzo, piazza S. Giusto, 9, è autorizzata a continuare lo smercio dell'acqua minerale naturale nazionale, denominata « Allodola », che sgorga in località Ponticino nel territorio del comune di Laterina (Arezzo) oltre che nei recipienti di cui al citato decreto ministeriale n. 688 anche in recipienti di vetro verde della capacità di un quarto di litro. La sopracitata società è autorizzata inoltre a contrassegnare i predetti recipienti con etichette di forma, disegni, colore e diciture simili a quelle autorizzate con il precedente decreto n. 688, e delle dimensioni rispettivamente di centimetri 17 × 11,2 per i recipienti da due litri e da un litro e di cm. 13,6 × cm. 8,2 per quelli da mezzo litro e da un quarto di litro sulle quali, nel riquadro laterale sinistro, figureranno, in alto, i risultati delle nuove analisi chimica e chimico-fisica, eseguite in data 24 marzo 1964 dal dott. Carlo Sampietro, direttore del laboratorio chimico provinciale di igiene e profilassi di Como, autorizzato ad eseguire analisi chimiche su acque minerali con decreto A.C.I.S. n. 120450 del 18 giugno 1955, ed in basso il giudizio di purezza batteriologica formulato, in data 7 aprile 1964 dal prof. Luigi Bianchi, direttore del laboratorio medico micrografico provinciale di Pavia, autorizzato ad eseguire analisi batteriologiche su acque minerali con decreto A.C.I.S. n. 121049 del 26 novembre 1956.

In fondo al riquadro laterale destro figureranno gli estremi dei decreti di autorizzazione.

Il tutto simile agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il precedente decreto n. 688 del 2 marzo 1959.

**(9053)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

**Corso dei cambi del 30 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 621,61 | 621,70 | 626,85 | 621,71 | 621,75 | 621,62 | 621,78 | 621,75 | 621,61 | 621,80 |
| $ Can. | 579,35 | 579,80 | 579,50 | 579,55 | 579,30 | 579,35 | 579,55 | 579,55 | 579,35 | 579,35 |
| Fr Sv. | 144,36 | 144,40 | 144,4050 | 144,425 | 144,50 | 144,39 | 144,45 | 144,425 | 144,39 | 144,40 |
| Kr. D. | 82,87 | 82,95 | 82,95 | 82,905 | 82,80 | 82,87 | 82,91 | 82,905 | 82,87 | 82,87 |
| Kr. N. | 87,03 | 87,03 | 87,08 | 87,05 | 87 — | 87,03 | 87,045 | 87,05 | 87,03 | 87,03 |
| Kr Sv. | 120,40 | 120,39 | 120,40 | 120,39 | 120,40 | 120,40 | 120,385 | 120,39 | 120,40 | 120,45 |
| Fol. | 170,99 | 171,01 | 171,08 | 171,025 | 170,95 | 170,99 | 171,02 | 171,025 | 171 — | 171 — |
| Fr B. | 12,36 | 12,36 | 12,3650 | 12,36 | 12,385 | 12,36 | 12,36125 | 12,36 | 12,36 | 12,36 |
| Franco francese | 125,02 | 125,03 | 125,09 | 125,01 | 125,10 | 125,02 | 125,04 | 125,01 | 125,02 | 125,05 |
| Lst. | 1485,55 | 1485,80 | 1485,90 | 1485,90 | 1484,75 | 1485,55 | 1485,90 | 1485,90 | 1485,55 | 1486 — |
| Dm. occ. | 156,44 | 156,38 | 156,37 | 156,395 | 156,40 | 156,44 | 156,37 | 156,395 | 156,44 | 156,43 |
| Scell. Austr. | 24,06 | 24,05 | 24,08 | 24,073 | 24 — | 24,06 | 24,07 | 24,073 | 24,06 | 24,06 |
| Escudo Port. | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,68 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,68 | 21,70 | 21,70 |
| Peseta Sp. | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,9230 | 8,90 | 8,92 | 8,9225 | 8,9230 | 8,92 | 8,92 |

**Media dei titoli del 30 settembre 1968**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 112,025 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,90 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 86,425 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 97,475 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,85 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 97,875 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,975 |
| Id. 5,50 % (Edilizia scolastica) | 100,25 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,55 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,125 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100 — |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 100 — |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 30 settembre 1968**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 621,765 |
| 1 Dollaro canadese | 579,55 |
| 1 Franco svizzero | 144,437 |
| 1 Corona danese | 82,907 |
| 1 Corona norvegese | 87,047 |
| 1 Corona svedese | 120,387 |
| 1 Fiorino olandese | 171,022 |
| 1 Franco belga | 12,361 |
| 1 Franco francese | 125,025 |
| 1 Lira sterlina | 1485,90 |
| 1 Marco germanico | 156,382 |
| 1 Scellino austriaco | 24,071 |
| 1 Escudo Port. | 21,69 |
| 1 Peseta Sp. | 8,923 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso per esami a otto posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a otto posti di ispettore in prova (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza od in economia e commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di ispettore in prova (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1:

*a*) gli impiegati delle carriere direttive di tutte le amministrazioni dello Stato, i quali, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano compiuto complessivamente cinque anni di servizio nelle carriere medesime;

*b*) i professori ordinari di ruolo *A* e di ruolo *B* degli istituti d'istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle università degli studi, i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno cinque anni d'insegnamento come ordinari;

*c*) gli iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da almeno cinque anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti.

Art. 3.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, per poter partecipare al concorso, devono trovarsi, alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della domanda, nelle condizioni richieste nella stessa lettera *c*) ed essere in possesso, oltre che di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 1 del presente decreto, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e semprechè esse non siano di impedimento allo esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 4.

Il limite di età, al quale si prescinde per gli aspiranti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, è di anni 35.

Tale limite è elevato:

I) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

*b*) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

*c*) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra-indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guera, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno fare espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta. Tale termine decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilità dal bollo a data apposto su di esse dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che non contengono l'indicazione, positiva o negativa, di uno o più requisiti generali di cui al precedente art. 5, nonchè di quelle che non siano state redatte su carta legale o siano prive dell'autenticazione della firma dell'aspirante.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5.000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Cm. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

*b*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*c*) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

*e*) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

*f*) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

*g*) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

*h*) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*i*) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*l*) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

*m*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

*n*) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

*o*) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

*p*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

*q*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*r*) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

*s*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

*t*) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

*u*) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati od invalidi del lavoro;

*v*) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

*A*) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

*B*) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5° e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

*C*) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

*D*) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

*E*) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

*F*) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

*G*) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

*H*) gli iscritti negli albi degli avvocati e dei procuratori o dei dottori commercialisti dovranno produrre il certificato rilasciato dai rispettivi consigli degli ordini, comprovante la regolare iscrizione, la data dell'iscrizione stessa, l'esercizio della professione nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti a loro carico.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alla armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) *F*) *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo

da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui e depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed una orale secondo il seguente programma:

*Prove scritte*

1. Diritto privato: civile e commerciale;
2. Diritto amministrativo;
3. Diritto internazionale (pubblico e privato);
4. Legislazione nucleare. Il candidato deve dimostrare di avere una adeguata conoscenza delle leggi e dei decreti che disciplinano l'esercizio delle attività connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare, nonchè dei trattati, delle convenzioni e degli accordi fra l'Italia e gli altri paesi ed organismi internazionali.

In particolare:

1) legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704;

2) decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

3) legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

4) direttive dell'Euratom che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti:

*a*) direttiva in data 2 febbraio 1959 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 11 del 20 febbraio 1959);

*b*) direttiva in data 5 marzo 1962 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 57 del 9 luglio 1962);

*c*) direttiva in data 27 ottobre 1966 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 216 del 26 novembre 1966.

Per il punto 4), i candidati potranno consultare, ai fini della preparazione agli esami:

1. CNEN - Legge istitutiva del CNEN ed altre leggi concernenti l'energia nucleare - 1961; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704.

2. Articolo avv. Belli esplicativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964 - Notiziario CNEN - maggio 1964.

3. E. Jacchia - Il rischio da radiazioni nell'era nucleare - Edizioni Giuffrè 1963.

*Prova orale*

La prova orale verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

economia politica e scienza delle finanze;

statistica metodologica;

lingua estera, a scelta del candidato; inglese o francese, con conversazione e traduzione di brani di carattere giuridico-economico.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

*a*) da un consigliere di Stato, presidente;

*b*) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

*c*) da due impiegati della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente, membri.

Alla commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, due professori esperti nelle lingue francese e inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica .

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza degli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo I° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettore in prova (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi della energia nucleare e conseguiranno la nomina ad ispettore (ex coeff. 402) se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad ispettore in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica di appartenenza (ex coeff. 402), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso di cui alle lettere *A* e *B* dell'art. 2 del presente decreto e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2, comma terzo, del regio decreto-legge 10 gennaio 1957, n. 46.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolarmente servizio, senza giustificato motivo, presso la sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1968

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *giugno* 1968
*Registro n.* 9, *foglio n.* 356

---

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

*Al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II* (*concorsi*) - Via Molise, 2 — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . . . . . in prova nella carriera . . . . . . . del ruolo . . . . . . .

All'uopo fa presente:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . (2);

*c*) di non aver riportato condanne penali (3);

*d*) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . in data . . . . . .;

*e*) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . . . . (4);

*f*) di/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . . . . . . . .;

*g*) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . . (5);

*h*) di voler sostenere la prova facoltativa di lingua . . . . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . . . . . . . . (6).

---

(1) Gli aspiranti di cui alla lettera *C* dell'art. 2 del bando di concorso, per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, devono, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o

non di ruolo del Ministero . . . . . . . in quantità di . . . in servizio a . . . presso . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . rilasciato il . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . dall'ente . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi

(3) In caso contrario indicare le eventali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titolo che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

**(8063)**

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per titoli ed esami a due posti di direttore in prova nel ruolo del personale degli Istituti statali per sordomuti nelle sedi di Milano e Palermo.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento sui servizi dell'istruzione elementare, approvati, rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduta la legge 22 febbraio 1951, n. 149 e la tabella 1) ad essa allegata;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo e insegnante;

Considerato che attualmente risulta vacante il posto di direttore dell'Istituto statale dei sordomuti di Palermo e che con il 1° ottobre 1967 si renderà vacante quello di direttore del'Istituto statale sordomuti di Milano;

Considerata la necessità di un regolare funzionamento dei predetti istituti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di direttore in prova nel ruolo del personale degli istituti statali dei sordomuti, nelle sedi di Milano e di Palermo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso dello speciale titolo di abilitazione all'insegnamento per i sordomuti, richiesto dalla legge e che abbiano prestato servizio in un istituto dei sordomuti per almeno un decennio come direttore o come maestro, o cumulativamente in entrambi gli uffici.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da far pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, va indirizzata alla Direzione generale istruzione elementare, divisione IV e deve indicare con precisione e chiarezza: cognome e nome del concorrente, luogo e data di nascita, indirizzo attuale.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV) qualunque cambiamento del loro recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato che il concorrente è disposto a raggiungere, nel caso di eventuale nomina, la sede stabilita dal Ministero.

La domanda dovrà inoltre contenere le dichiarazioni relative ai seguenti requisiti:

*a*) il possesso della cittadinanza italiana;

*b*) il comune nel quale gli aspiranti sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*c*) le eventuali condanne riportate;

*d*) il titolo di studio posseduto;

*e*) gli anni di servizio prestati, come maestro come direttore;

*f*) (per i soli concorrenti maschili) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma del candidato in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali già in servizio presso una delle amministrazioni dello Stato, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione, ed entro il predetto termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del bando di concorso, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

*a*) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo con firma autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza.

Qualora il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario a lui personalmente intestato per le riduzioni di viaggio agli impiegati dello Stato, è esonerato dalla presentazione della fotografia, ma deve presentare una dichiarazione in carta libera, da lui redatta, dalla quale risultino il numero del libretto, la amministrazione che lo ha rilasciato e la data del rilascio.

Il concorrente dovrà presentare il libretto alla prova di esame.

*b*) tutti i documenti attestanti titoli valutabili (titoli di cultura, di servizio, di benemerenze varie).

Ai fini della valutazione del titolo di studio, i candidati dovranno presentare unitamente alla domanda di ammissione, entro il suddetto termine di giorni sessanta un certificato rilasciato in carta da bollo dal direttore della scuola governativa o pareggiata di metodo per il magistero dei sordomuti, legalizzato dal Ministero della pubblica istruzione, attestante i voti conseguiti nell'esame finale di diploma.

E' valutabile il diploma presentato unitamente alla domanda, in luogo del predetto certificato: se dal diploma non risultano i voti, il titolo di studio sarà valutato con il minimo punteggio stabilito.

Alla domanda dovrà essere unito, in duplice esemplare, l'elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

Sono esclusi dal concorso i candidati la cui domanda sia pervenuta al Ministero della pubblica istruzione oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 3.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale ne riceveranno comunicazione diretta con lettera raccomandata; nel termine di giorni venti dalla data della lettera predetta, i concorrenti medesimi dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV) i documenti prescritti dal successivo art. 7, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

I concorrenti che, avendo superato le prove di esame, risultino iscritti nelle graduatorie di merito (vincitori, idonei, approvati) ne riceveranno anche comunicazione diretta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel termine di trenta giorni dalla data della lettera predetta i concorrenti stessi dovranno far pervenire al Ministero, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di Stato civile del comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto il predetto invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini dell'ammissione al concorso, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3) certificato su carta da bollo di data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto il predetto invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, attestante che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto il predetto invito a presentarlo, rilasciato dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5) diploma originale o copia notarile di esso in forma autentica, di abilitazione all'insegnamento speciale ai sordomuti, rilasciato dalla scuola governativa di metodo « G. Cardano » di Milano, o dalle scuole pareggiate di metodo « T. Silvestri » di Roma, « T. Pendola » di Siena o dalla scuola « Benedetto Cozzolino » di Napoli.

Resta fermo, peraltro, che il candidato il quale abbia omesso di presentare entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del bando, il certificato attestante i voti conseguiti nell'esame di diploma, non ha diritto all'attribuzione del punteggio previsto per la valutazione del titolo di studio, salvo il caso contemplato nel penultimo comma dell'art. 3.

Quando il diploma originale sia smarrito o distrutto il concorrente dovrà presentare il certificato rilasciato in unico esemplare dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV) a norme dello art. 99, comma secondo, del regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1925, n. 653; da tale certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o della distruzione del diploma originale.

Se il diploma smarrito o distrutto fu conseguito prima del 1924, il concorrente dovrà presentare un certificato rilasciato in unico esemplare dal direttore della scuola di metodo in cui fu conseguito il diploma con l'annotazione che esso è stato rilasciato e causa dello smarrimento o della distruzione del diploma originale.

6) certificato medico, di data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto il predetto invito a presentarlo, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o da un medico militare, nel quale sia espressamente attestato che il candidato è di sana costituzione fisica, esente da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà utenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Nel caso in cui il concorrente abbia qualche imperfezione fisica che non si ritenga compresa tra quelle di cui al precedente comma, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica del concorrente all'impiego per il quale concorre.

7) documento attestante la regolare posizione dei concorrenti nei confronti degli obblighi militari;

a) estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali, redatto in carta da bollo;

b) estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa redatto su carta da bollo;

Anche coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi, durante la prestazione del servizio militare, dovranno presentare il certificato di esito di leva redatto in carta da bollo e rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto; il certificato dovrà inoltre contenere il visto del competente consiglio di leva.

La produzione del documento militare è obbligatoria.

Il possesso del requisito della buona condotta morale e civile da parte dei concorrenti sarà accertato dal Ministero della pubblica istruzione il quale provvederà a chiedere le opportune informazioni ai sindaci e alle autorità di pubblica sicurezza.

Saranno esclusi dal concorso gli aspiranti che, in esito a detti accertamenti, non risultino in possesso di detto requisito.

I candidati dipendenti di ruolo da un'amministrazione statale sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai precedenti numeri: 1), 2), 3), 4) e 6).

A tal fine dovranno presentare copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata in carta da bollo dalla competente amministrazione, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui hanno ricevuto l'avviso di presentazione dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo.

A tale documento dovrà essere unita un'attestazione dell'amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo dalla quale risulti se siano stati sottoposti, o meno, a procedimento disciplinare o penale.

Art. 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi causa al Ministero, in altro uffici, istituti scolastici e amministrazioni.

I documenti possono essere in originale o in copia autentica notarile legalizzata dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Tutti i documenti sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano possono presentare i titoli valutabili nell'ulteriore termine di trenta giorni da quello stabilito per la presentazione della domanda di ammissione (90° giorno dalla data di pubblicazione del bando).

A tal fine essi dovranno presentare, unitamente alla domanda di ammissione, il documento comprovante la residenza in territorio non metropolitano, nonchè la fotografia autenticata.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono concesse a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta da bollo.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta da bollo dalle competenti autorità marittime.

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta da bollo.

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale n. 1937, in carta da bollo.

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione in qualità anche di militarizzati o assimilati, e della lotta di liberazione, partigiani combattenti, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, presenteranno apposita attestazione,

in carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

*f*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 943, o in seguito a operazioni di bonifica di campi minati o rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente autorità provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido: mentre i mutilati o invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539 presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'amministrazione o dall'ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità.

*g*) gli orfani dei caduti dei conflitti o per i fatti indicati nella precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente ufficio del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti per servizio per provare la loro qualità.

*h*) i figli degli invalidi per conflitti o per i fatti indicati nella precedente lettera *f*), dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo, dalla Direzione generale pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

*i*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati nella precedente lettera f) o dei caduti per cause di servizio, dovranno cedente lettera *f*) o dei caduti per càuse di servizio, dovranno del comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

*l*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta da bollo.

*m*) i profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948) in carta da bollo.

*n*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, e i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione.

*o*) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine, dovranno produrre apposito certificato su carta da bollo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212.

*p*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui anno la loro residenza, in carta da bollo.

*q*) i coniugati e i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*r*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

*s*) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.) dovranno produrre un certificato su carta da bollo da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto ufficio.

Art. 8.

La legalizzazione delle firme sui documenti di cui all'art. 5 non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui al numero 2) del precedente art. 5 gli italiani non residenti nello Stato italiano, dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dello stesso articolo che già appartengono ad una amministrazione statale.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) del precedente art. 5 un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti semprechè riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 9.

Sono esclusi dal concorso oltre a coloro di cui al primo comma dell'art. 4:

*a*) coloro la cui domanda non sia redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 4, ossia che non contenga le dichiarazioni ivi prescritte;

*b*) coloro che siano stati condannati:

I) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni;

II) ad una pena qualunque per delitti contro la personalità dello Stato (esclusi i casi di fatti commessi per colpa o per agevolazione colposa) ovvero per delitti contro la religione dello Stato, contro la moralità pubblica e il buon costume, la integrità e la sanità della stirpe e contro la famiglia oppure per furto, rapina, estorsione od usura;

III) per delitti contro la fede pubblica per i quali sono comminate pene non inferiori a sei anni.

Qualora la condanna penale di cui alla precedente lettera *b*) sia conosciuta dal Ministero della pubblica istruzione dopo la partecipazione del candidato al concorso e prima che sia disposta la nomina (sia perchè l'interessato abbia omesso di dichiarare detta condanna nella domanda di ammissione al concorso, sia perchè la medesima sia stata pronunciata dopo la partecipazione alle prove di esame e prima della nomina) in luogo del provvedimento di esclusione dal concorso sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso e in conseguenza, il candidato sarà radiato dalla graduatoria.

*c*) coloro che in esito agli accertamenti disposti dal Ministero della pubblica istruzione non risultino in possesso del requisito della buona condotta morale e civile.

Sono dichiarati decaduti da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, quindi sono radiati dalle graduatorie;

*a*) coloro che non abbiano fatto pervenire al Ministero entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa lettera di invito, i documenti di rito indicati nell'art. 5 del presente decreto.

La data utile ai fini della presentazione dei documenti è quella in cui i medesimi pervengono al Ministero: non ha quindi rilevanza la data in cui i documenti stessi siano stati presentati agli uffici postali di spedizione o siano pervenuti a quelli di destinazione.

*b*) coloro che abbiano presentato documenti per i quali sia accertato che il contenuto non corrisponde a verità;

*c*) coloro che in base ai documenti presentati non risultino in possesso dei requisiti prescritti.

Quando qualche documento o le copie autentiche non siano redatte, in tutto o in parte, in conformità alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, l'interessato deve essere invitato con lettera raccomandata, a regolarizzare entro il termine di quindici giorni dalla data in cui detta lettera perviene al recapito indicato dall'interessato.

Analogamente si procederà nel caso in cui nella domanda di ammissione al concorso, la firma del candidato in calce alla dichiarazione di cui al quinto comma dell'art. 3, non sia stata autenticata nei modi ivi indicati.

Decorso inutilmente tale termine, il Ministero della pubblica istruzione notifica all'interessato la pronuncia di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.

I provvedimenti di esclusione dal concorso e quelli di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, debbono essere disposti dal Ministero della pubblica istruzione con decreto motivato di cui sarà data integrale comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10.

Le prove scritte e orali del concorso avranno luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni e nelle ore che saranno indicati nella comunicazione che sarà fatta in tempo utile a ciascun candidato.

Con successivo decreto ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione (Parte II) che sostituisce a tutti gli effetti, in caso di mancato recapito, le comunicazioni di cui al comma precedente, saranno indicati i giorni in cui avranno luogo le prove scritte.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi con l'indicazione dei rispettivi giorni, direttamente e mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II).

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 11.

L'esame di concorso consisterà in una prova scritta di pedagogia con speciale riferimento al problema educativo dei sordomuti e in due prove orali: l'una riguardante le stesse materie della prova scritta, l'altra riguardante l'ordinamento didattico ed amministrativo delle istituzioni dei sordomuti.

Il concorrente dovrà inoltre dar prova di possedere una buona cultura generale e di conoscere i principali elementi di statistica e le leggi fondamentali concernenti l'ordinamento dello Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per la prova scritta.

Art. 12.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II) sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 14.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiara di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di direttori con la qualifica di direttore in prova nel ruolo del personale degli istituti statali per sordomuti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1968

*Il Ministro*: GUI

*Registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 74*
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1968*

**(7276)**

---

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di esperto aggiunto nel ruolo dei servizi della pesca - carriera direttiva.**

Le prove scritte del concorso a tre posti di esperto aggiunto nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 1° dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 5 marzo 1968, avranno luogo a Roma, via Torino n. 45, con inizio alle ore 9, nei giorni 14, 15 e 16 ottobre 1968, per i posti riservati ai laureati in scienze biologiche o in scienze naturali e nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 1968, per i posti riservati ai laureati in chimica.

**(9329)**

---

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI POTENZA

**Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 654 dell'11 gennaio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1967;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni e le proposte formulate dagli enti interessati ai sensi di legge;

Visto il proprio decreto n. 3798 del 2 settembre 1968, con il quale è stato nominato componente della commissione del concorso in questione il dott. Mario Senise in rappresentanza dei veterinari condotti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

*Presidente*:

Camponi dott. Mario, ispettore generale del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Lamorgese dott. Italo, funzionario del Ministero interni;
Carra dott. Litterio, ispettore generale veterinario;
Corsico prof. dott. Giuseppe, docente di anatomia patologica presso l'Università di Milano;
Montemagno prof. dott. Francesco, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Napoli;
Senise dott. Mario, veterinario condotto di Genzano di Lucania.

Assume le funzioni di segretario il dott. Balestrino Antonio, consigliere di prima classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Potenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Potenza, addì 5 settembre 1968

*Il veterinario provinciale*: CAPUANO

**(8853)**

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1968, n. **30**.

**Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'ufficio legislativo e legale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 16 *settembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

« Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale — Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'ufficio legislativo e legale ».

PARTE I

(*Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative e passaggio del servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale*).

Art. 1.

Gli articoli 1 e 5 della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, modificata dalla legge regionale 4 aprile 1966, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — La Giunta regionale è composta dal Presidente, da dieci Assessori effettivi e da due Assessori supplenti ».

« Art. 5. — Gli Assessorati regionali sono i seguenti:

Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e della economia montana;
Assessorato regionale degli enti locali;
Assessorato regionale delle finanze;
Assessorato regionale dell'igiene e della sanità;
Assessorato regionale dell'industria e del commercio;
Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali;
Assessorato regionale dei lavori pubblici;
Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato;
Assessorato regionale del turismo;
Assessorato regionale dell'urbanistica ».

Art. 2.

Nell'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, modificata dalla legge regionale 4 aprile 1966, n. 4:

*a*) il numero 7) è sostituito dal seguente:

« 7) Trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie d'interesse regionale; linee marittime di cabotaggio fra gli scali della Regione »;

*b*) dopo il numero 7), sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis*) Disciplina dei servizi pubblici d'interesse regionale ed assunzione di tali servizi »;

« 7-*ter*) Sviluppo della cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative ».

Art. 3.

Nell'art. 13 della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) Cooperative di lavoro, eccetto quelle contemplate al n. 9) dell'art. 7 ed al n. 3) dell'art. 10 e quelle altre, la cui attività prevalente inerisca a materie di competenza di altri Assessorati ».

Art. 4.

L'art. 14 della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 14. — L'Assessorato del turismo è competente a trattare gli affari relativi al turismo ed all'industria alberghiera ».

Art. 5.

Dopo l'art. 14 della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, è inserito il seguente:

« Art. 14-*bis*. — L'Assessorato regionale dell'urbanistica è competente a trattare gli affari relativi alla materia urbanistica ».

Art. 6.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Alle dipendenze della Presidenza della Giunta sono posti inoltre la Direzione regionale della programmazione, studi e statistica, il servizio dei trasporti, il servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, il servizio dei libri fondiari ed il servizio delle attività ricreative e sportive ».

Art. 7.

L'art. 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Il servizio dei trasporti ha il compito di curare la trattazione degli affari in materia di trasporti e delle comunicazioni di interesse regionale ».

Art. 8.

Dopo l'art. 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, è inserito il seguente:

« Art. 9-*bis*. — Il servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative cura la trattazione degli affari relativi alla tenuta del registro regionale delle cooperative e dell'albo regionale dei revisori degli enti cooperativi, alla revisione delle cooperative ed, in genere, all'applicazione della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, nonchè la trattazione — per quanto di competenza della Regione — di ogni altro affare in materia di vigilanza sulle cooperative ».

Art. 9.

Nell'art. 26 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) Il servizio dell'artigianato e della cooperazione, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all'artigianato — compresa la vigilanza sull'ente per lo sviluppo dell'artigianato e sulle commissioni provinciali e regionali dell'artigianato — e di quelli relativi alle cooperative di lavoro, per quanto non ecettuato dall'art. 13, n. 4) della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, e successive modificazioni ».

Art. 10.

Il titolo X della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, è sostituito dal seguente:

TITOLO X

*Assessorato del turismo*

Art. 27.

Dell'Assessorato, di cui al presente titolo, fa parte la Direzione regionale del turismo che comprende il servizio del turismo e dell'industria alberghiera con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al turismo ed all'industria alberghiera nella regione, nonchè la trattazione degli affari relativi alla vigilanza sugli enti provinciali per il turismo e sulle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Art. 11.

Dopo il titolo X della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, è inserito il seguente:

TITOLO XI

*Assessorato dell'urbanistica*

Art. 27-*bis*.

Dell'Assessorato, di cui al presente titolo, fa parte la direzione regionale dell'urbanistica, che comprende:

1) il servizio per la pianificazione urbana, con il compito di esaminare i piani comprensoriali e comunali, i programmi di fabbricazione, i regolamenti edilizi ed ogni altro strumento

urbanistico a livello subordinato, nonchè di svolgere le funzioni previste dalle leggi, per la vigilanza, il controllo e la consulenza sull'attività urbanistica degli enti locali e dei privati;

2) il servizio per la pianificazione territoriale, con il compito di curare l'elaborazione, l'aggiornamento e l'osservanza del piano urbanistico regionale e di ogni altro piano di inizativa regionale, di curare gli studi e l'elaborazione dei modelli regionali in materia urbanistica, nonchè di amministrare ed aggiornare la cartografia regionale.

La direzione regionale dell'urbanistica cura, inoltre, gli adempimenti giuridico-amministrativi, connessi alle materie ad essa attribuite.

Art. 12.

I provvedimenti in materia urbanistica, che, ai sensi della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, debbono essere adottati dalla Giunta regionale o debbono essere preceduti da un deliberazione della medesima, sono proposti dall'Assessore all'urbanistica.

Art. 13.

Il Comitato urbanistico regionale, di cui all'art. 42 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, si intende costituito presso l'Assessorato regionale dell'urbanistica.

Le funzioni di presidente sono attribuite all'Assessore.

Art. 14.

Quando nelle leggi o nei regolamenti regionali è fatta menzione dell'Assessorato dei trasporti e del turismo e dell'Assessore ai trasporti e al turismo, la menzione s'intende riferita:

alla Presidenza della Giunta regionale ed al Presidente della Giunta stessa od all'Assessore da lui delegato, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate nell'art. 7 della presente legge;

all'Assessorato ed all'Assessore del turismo, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate nell'art. 10 della presente legge.

Art. 15.

Il registro regionale delle cooperative, la commissione regionale per la cooperazione e l'Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi s'intendono istituiti presso la Presidenza della Giunta regionale.

Le attribuzioni, che la legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, demanda all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato ed all'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato, s'intendono devolute alla Presidenza della Giunta regionale e, rispettivamente, al Presidente della Giunta stessa od all'Assessore da lui delegato.

Quando nelle leggi e nei regolamenti regionali è fatta menzione del servizio dell'artigianato e della cooperazione e dell'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, la menzione s'intende riferita — se trattasi di materia compresa fra quelle indicate nell'art. 8 della presente legge — rispettivamente, al servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative ed alla Presidenza della Giunta regionale.

Art. 16.

Il numero dei posti previsto per la qualifica di direttore di servizio di 1ª classe del ruolo giuridico-amministrativo viene aumentato di un'unità.

Il numero dei posti previsto per la qualifica di direttore di sezione del ruolo giuridico-amministrativo viene diminuito di un'unità.

In conformità a tali variazioni si intendono apportate le relative modifiche all'allegato *A* ed alla tabella della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22.

## PARTE II

*(Nuove disposizioni sull'ufficio legislativo e legale della Regione)*

Art. 17.

Sono abrogati l'art. 40 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, ed il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22.

Art. 18.

Fra le qualifiche regionali, di cui all'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, ed alle tabelle ad essa allegate, è inserita la qualifica di avvocato della Regione, che viene attribuita al capo dell'Ufficio legislativo e legale.

Il posto di avvocato della Regione è conferito:

*a*) a persona che sia stata per almeno quindici anni magistrato dell'ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative od avvocato dello Stato e che non abbia superato il 60° anno di età;

*b*) o ad un avvocato, di età non superiore agli anni 50, che abbia esercitato per almeno 20 anni la professione forense e che sia abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione;

*c*) o ad un dipendente regionale, scelto fra i direttori regionali provenienti dal ruolo giuridico-amministrativo e fra i direttori di servizio di 1ª classe del medesimo ruolo.

Art. 19.

L'avvocato della Regione ha la posizione giuridica ed il trattamento economico di direttore regionale.

Tuttavia, quando l'avvocato della Regione provenga da una delle categorie indicate alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 18 e la retribuzione base, che gli spetterebbe ai sensi del precedente comma, sia inferiore all'ammontare degli emolumenti fissi, stabiliti dalle leggi dello Stato per la qualifica che egli aveva presso l'amministrazione di provenienza, sono a lui dovuti, a titolo di retribuzione base, gli anzidetti emolumenti fissi.

Art. 20.

La Regione, gli enti da essa dipendenti e, per le controversie relative alle funzioni delegate, gli enti menzionati nell'art. 11 dello Statuto regionale — quando, nelle ipotesi legislativamente previste, non si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato — possono farsi assistere, rappresentare e difendere in giudizio, dinanzi alla Corte costituzionale ed a qualsivoglia giurisdizione, dall'avvocato della Regione, purchè questi sia iscritto nell'albo speciale della Cassazione, nel primo caso, e nell'albo ordinario negli altri casi.

Per le di lui prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa, è dovuto all'avvocato della Regione uno speciale compenso nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato. Il compenso è determinato in base alle tariffe forensi.

Art. 21.

Con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con le pubbliche amministrazioni di appartenenza, nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi che ne regolano il rispettivo stato giuridico, possono essere chiamati a collaborare con l'ufficio legislativo e legale, singolarmente o riuniti in commissioni, con incarichi a tempo determinato, per lo studio di speciali problemi legislativi o giuridici e per consultazioni particolarmente impegnative, persone che appartengono od abbiano appartenuto ad una delle seguenti categorie: professori od assistenti universitari, magistrati dell'ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative, liberi professionisti, nonchè impiegati pubblici, anche a riposo, particolarmente esperti nelle materie da trattare. Con la stessa deliberazione o con altre successive, sono determinati i compensi da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato, osservate, in quanto applicabili, le tariffe forensi per prestazioni stragiudiziali.

Art. 22.

Le spese di personale derivanti dall'applicazione degli articoli 16 e 19 della presente legge faranno carico, per i rispettivi assegni, compensi ed indennità, ai capitoli 31, 33, 37 e 38 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 21 della presente legge faranno carico, per l'esercizio finanziario 1968, al capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. Gli oneri per gli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali di detti esercizi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è istituito « per memoria » il capitolo 494 con la seguente denominazione: « Spese, compensi e diritti per liti ed arbitraggi (spesa obbligatoria) ».

Tale capitolo viene incluso nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968, approvato con l'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1968, n. 3.

Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 20 della presente legge faranno carico, per l'esercizio finanziario 1968, al precitato capitolo 494 e, per gli esercizi successivi, ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

Art. 23.

Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 agosto 1968

BERZANTI

---

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1968, n. **31**.

**Sovvenzioni a favore di Istituzioni scolastiche di interesse regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 16 *settembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle sottoindicate istituzioni scolastiche, per gli esercizi finanziari dal 1968 al 1971, a titolo di concorso nelle spese necessarie per il loro funzionamento e per l'acquisto di arredi ed attrezzature, una sovvenzione annua dell'importo massimo a fianco di ciascuna istituzione indicato:

Scuola superiore di tecnologia presso l'Istituto tecnico industriale « A. Malignani » di Udine . L. 55.000.000

Scuola superiore di servizio sociale E.N.S. I.S.S .in Trieste . . . . . . . . . . . » 35.000.000

Dette sovvenzioni potranno essere utilizzate dalle istituzioni beneficiarie, nei limiti indicati nel decreto di concessione, anche per l'assegnazione di borse di studio ai propri studenti.

Art. 2.

Le sovvenzioni sono concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 3.

E' fatto obbligo alle istituzioni beneficiarie di rendere conto dell'impiego secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione delle sovvenzioni ricevute.

Art. 4.

Le sovvenzioni non sono cumulabili con altri contributi della Regione.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968, al Titolo I - Spese correnti - Sezione II - Istruzione, Cultura e Ricerca scientifica, sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 200 con la denominazione « Sovvenzione alla Scuola superiore di tecnologia presso l'Istituto tecnico industriale « A. Malignani » di Udine e con lo stanziamento di L. 55 milioni;

Cap. 201 con la denominazione « Sovvenzione alla Scuola superiore di servizio sociale E.N.S.I.S.S. in Trieste e con lo stanziamento di L. 35 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante storno dell'importo complessivo di L. 90 milioni dal capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968.

La spesa di cui all'art. 1 della presente legge farà carico, per l'esercizio finanziario 1968, ai sopracitati capitoli 200 e 201, e per gli esercizi dal 1969 al 1971, ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 agosto 1968

BERZANTI

**(8899)**

---

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.